

DIRSTAT

L'atto di governo sottoposto a parere parlamentare di cui all'art.10, commi 2 e 3, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, non può trovare in alcun modo un consenso da parte di alcuna Organizzazione Sindacale dei Vigili del fuoco. Il presupposto, infatti, su cui tale atto si fonda, quello di revisione e contenimento della spesa pubblica, garantendo a livello territoriale delle politiche di coordinamento dell'azione amministrativa secondo criteri di collegialità e raccordo, non solo non viene raggiunto, ma determina un appesantimento del processo amministrativo, un incremento certo degli oneri della pubblica amministrazione e, in certi casi, anche un allungamento dei tempi decisionali.

I Vigili del fuoco, infatti, sono organizzati secondo un livello gerarchico ben preciso, con dei Comandi a livello di ciascuna provincia, una Direzione a livello di ciascuna regione e una struttura Dipartimentale al centro. Secondo questo modello organizzativo, la catena di comando risulta ben strutturata e l'attività di garanzia delle politiche sul territorio, di cooperazione e sussidiarietà, oltre che di gestione e controllo organizzativo ed amministrativo, viene già svolta dalla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, che è organizzata a livello regionale e non, come si verrebbe a determinare secondo lo schema di Atto sottoposto a parere (Ufficio di garanzia dei rapporti tra cittadini e Stato organizzato a livello provinciale).

Analizzando il contenuto dell'Atto di governo, a comprova di quanto detto, si rileva che la "preventiva informazione su tutta l'attività di governo di ogni singola Amministrazione sul territorio", prevista all'art.2, non va certamente nell'ottica della semplificazione amministrativa. Anzi, tutt'altro. I Vigili del Fuoco assolvono alla prioritaria funzione del soccorso tecnico urgente, funzione che non può essere certamente dilazionata per svolgere una preventiva attività informativa. E certo il legislatore non voleva questo con l'Atto di governo in argomento, che va tra l'altro in contrasto con il DPR 314 del 23 dicembre 2002.

- contro il federalismo fiscale.

- contro l'autonomia decisionale del governo locale

- per i VVF gli acquisiti sono talmente specifici in termini di attrezzature e DPI da impedire a chiunque non sia un tecnico di poter effettuare tali acquisiti (art.1)

- i VVF fanno già i Rapporti sugli obiettivi in quanto i Direttori Regionali svolgono una continua attività di monitoraggio e quindi il prevedere un'altra, non in sincronia e diversa, è semplicemente un appesantimento e una burocraticizzazione (art.2 comma 4) della macchina amministrativa

- il coordinamento secondo criteri di collegialità è, per i VVF, un assurdo, essendo gli stessi organizzati secondo un modello organizzativo verticistico chiaro. Lo svolgimento di tale attività non porterebbe a risultati non potendo un soggetto esterno (prefetto) incidere sulle decisioni che vengono prese da una struttura ben definita (il Comandante risponde al Direttore Regionale e questi al Centro, come può un soggetto esterno inserirsi in questa catena?)

- i VVF intervengono già in un'ottica di sussidiarietà che è ben codificata dalle procedure relative all'organizzazione generale del soccorso, coordinato dai Direttori Regionali e dal Centro Operativo Nazionale (che ha sempre sotto controllo la situazione di mezzi, uomini e attrezzature). Un soggetto esterno non è in grado di entrare in tale catena e di dare risposte. E' anche in questo caso un appesantimento (art.4)

- Le competenze delegate al prefetto di capoluogo di regione in termini di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico non trovano riscontro nei VVF in quanto già i Direttori Regionali svolgono per legge tali incombenze (art.6). Il prevedere una delega da parte del ministro per lo svolgimento di atti e/o provvedimenti, quando già i VVF con i Direttori Regionali svolgono funzioni di tale tipo, è un appesantimento burocratico e non uno snellimento. Inoltre il dover costituire degli Uffici (prevede DOTAZIONI ORGANICHE) che svolgano tali incombenze (comma 3) è sicuramente oneroso e non nell'ottica del risparmio.

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO
GENERALE

DIRSTAT

ing. ANTONIO BARONE

Antonio Barone

RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

Emendamento modificato art. 40 legge 175/2001

Premessa

La legge 175/2001, all'art. 40 dispone sulla rappresentatività sindacale. Essa è riconosciuta per la stipula dei contratti Collettivi Nazionali alle sole Organizzazioni rappresentative lasciando la possibilità di intervento per quanto concerne i contratti integrativi anche alle organizzazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale. Tale clausola dovrebbe essere limitata nel tempo ed è nata per evitare che, un ritardo di pochi mesi (e non anni!) oltre la scadenza contrattuale nazionale, privi le organizzazioni non più rappresentative, ma già presenti a suo tempo, di dare un loro contributo.

Situazione anomala attuale

In realtà è accaduto che il contratto collettivo nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, scaduto il 31.12.2009 è ancora oggetto di contrattazioni "integrative" (siamo a fine 2013) a cui partecipano organizzazioni sindacali non più rappresentative al 31.12.2009 (e di fatto non più tali durante il 2008!) contrattazioni integrative da cui viene esclusa la DIRSTAT-VIGILI DEL FUOCO, rappresentativa alla rilevazione del 31.12.2009 e ancora con un maggior peso per il biennio 2012-2013.

La situazione è paradossale, dal momento che dal 1 gennaio 2010 dovrebbe essere vigente il C.C.N.L. valido sino al 31.12.2014, in assenza del quale l'Amministrazione si aggrappa alla normativa del contratto scaduto il 31.12.2009, che, rimosso il blocco contrattuale, potrebbe essere variata o soppressa dalle nuove norme.

Qui non si tratta solo di palese violazione della normativa sulla rappresentatività, ma di illogicità manifesta e violazione di diritti costituzionali dei lavoratori rappresentati.

Conclusioni

Alla luce di quanto precede è chiaro che la normativa di cui all'art. 40, citato nella premessa, (per quanto concerne la contrattazione integrativa), va più realisticamente interpretato o autenticamente interpretato, nel senso che la contrattazione integrativa, seppure riferita alla tornata contrattuale passata, non può escludere dalla convocazione le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative al momento dell'invio delle convocazioni per trattare.



Comunque, già la Cassazione (12340/2009) ha specificato che il diritto all'informativa spetta comunque anche alle Organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL, qualora dotata di significativa rappresentatività nel comparto di riferimento, avuto riguardo al radicamento del sindacato tra i lavoratori, e, quindi è pacifico il diritto a intervenire comunque sulle materie oggetto della trattativa.

In definitiva:

è contro la logica legislativa far partecipare alle trattative sui contratti chiusi sino al 2009 sindacati non più rappresentativi dal 1° gennaio 2010 fino al 2015 ed escludere quelli rappresentativi dal gennaio 2010.

Emendamento - modifica all'art. 40 della legge 175/2011

- all'art. 40 aggiungere il seguente comma: "i sindacati rappresentativi devono essere convocati alle contrattazioni integrative anche riferite ai contratti scaduti relativi ai contratti nazionali, di categoria.

Roma 23/5/2013

Il SEGRETARIO Generale
DIRISTATVVF.
ing ANTONIO BARONE
